



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 648 del 23 DIC. 2021

OGGETTO: Approvazione regolamento per la ripartizione degli incentivi per le “funzioni tecniche” ex art. 113 del D.lgs. 50/2016.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE UOC GESTIONE ACQUISTI - LOGISTICA

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 23 DIC. 2021 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore UOC Gestione Acquisti – Logistica f.f.
Dott. Claudio Di Benedetto

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Il presente atto non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

[Handwritten signature of Dott.ssa Emilia Martignoni]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 648 del 23 DIC. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Premesso che:

- l'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Amministrazioni pubbliche espletante specifiche attività (funzioni tecniche) inerenti le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
- il ricorso al predetto meccanismo premiale è subordinato alla preventiva approvazione, da parte dell'Amministrazione, di un regolamento interno e alla conclusione di un accordo di contrattazione decentrata in cui vanno regolati i criteri di ripartizione fra i dipendenti interessati;
- nel succitato regolamento, la cui adozione è considerata, nella giurisprudenza contabile (cfr., ex multis, Sez. controllo Veneto n. 353/2016/PAR; Sez. controllo Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 6/2018/PAR), condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo, vanno individuate le modalità ed i criteri della ripartizione dei compensi incentivanti, oltre alla percentuale, che, comunque, non può superare i limiti quantitativi posti dalla medesima norma;

Dato atto che la norma in esame ha introdotto due distinte tipologie di vincoli, di cui uno a livello della singola procedura di affidamento e l'altro a livello di singolo percettore, come di seguito riportato:

- il comma 3 dell'art. 113 prevede che "*l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2*" possa essere ripartito, per ciascun lavoro, servizio, fornitura, con le modalità sopra indicate, "*tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori*". Il restante 20%, invece, va destinato secondo quanto prescritto dal successivo comma (acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all'uso di metodi elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture; attivazione di tirocini formativi e di orientamento; svolgimento di dottorati di ricerca etc.);
- il comma 4 dell'art. 113 introduce un limite individuale alla corresponsione degli incentivi in parola, stabilendo che, complessivamente, nel corso dell'anno, un singolo dipendente non



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 648 del 23 DIC. 2021

possa percepire emolumenti di importo superiore al 50% del proprio trattamento economico annuo lordo.

Dato atto, altresì, che il comma 3 precisa, inoltre, che gli importi indicati devono essere "comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione";

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha introdotto il comma 5 bis all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 il quale prevede testualmente che «*Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture*»;
- tale intervento normativo ha definitivamente chiarito che gli incentivi per le funzioni tecniche non fanno carico ai capitoli della spesa del personale, ma devono essere ricompresi nel quadro economico del singolo contratto;
- sulla base dello ius superveniens, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, intervenendo sulla questione alla luce del mutato contesto normativo, ha affermato che "*Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017*" (Corte Conti, Sezione delle autonomie n. 6/SEZAUT/2018/QMIG);

Rilevato che gli incentivi per le funzioni tecniche sono erogabili unicamente nell'ambito di contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa, sono quindi esclusi quelli affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016, nell'ipotesi in cui i lavori, le forniture e i servizi possano essere forniti unicamente da un operatore economico, nonché le proroghe contrattuali;

Considerato che:

- come evidenziato anche dalla Corte dei Conti, la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche risulta riconducibile alla "materia della contabilità pubblica" come intesa, in chiave evolutiva, nella giurisprudenza contabile, e interessa, in via diretta, i vincoli che l'ente deve rispettare nel corretto utilizzo di risorse e, più in generale, nella gestione della propria dinamica di spesa nell'ottica del costante mantenimento degli equilibri di bilancio e di una sana gestione finanziaria;
- l'incertezza interpretativa del testo normativo e l'evoluzione della giurisprudenza in materia ha motivato la scelta degli enti di attendere un consolidamento giurisprudenziale prima di procedere con l'effettiva stesura dei regolamenti aziendali e alla conseguente distribuzione degli incentivi del personale coinvolto;

Vista la Deliberazione n° XI/2672 Seduta del 16/12/2019 di Regione Lombardia, in ordine a "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020" con la quale, anche al fine di promuovere l'efficienza nelle aree tecniche e nelle aree acquisti, la Giunta Regionale ha fornito agli enti del Sistema Sanitario Regionale le "Indicazioni per la definizione del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 – Incentivi per funzioni tecniche" (v. suballegato n. 1);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 648 del 23 DIC. 2021

Considerato necessario, alla luce della previsione normativa in argomento e tenuto conto degli interventi interpretativi offerti dalla Corte dei Conti e da Regione Lombardia, di disciplinare mediante apposito regolamento le modalità applicative dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016;

Visto il testo del "Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le "funzioni tecniche" ex art. 113 del D.lgs. 50/2016", predisposto dal Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Acquisti e Logistica, evidenziando che:

- l'individuazione dei soggetti destinatari degli incentivi viene effettuata formalmente da parte del RUP sulla base dell'effettivo contributo fornito dal singolo rispetto alle attività incentivabili previste dall'art. 113;
- le quote di incentivo erogabili vengono calcolate, coerentemente con quanto stabilito da Regione Lombardia nelle Regole di sistema 2020, considerando l'importo a base d'asta, la tipologia della procedura utilizzata e le fasi della procedura;
- in coerenza con le pronunce della magistratura contabile, per quanto riguarda le procedure di gara avviate dopo il 01/01/2018 e sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito provvedimento deliberativo, verranno individuati tutti i soggetti destinatari degli incentivi, come chiaramente identificabili sulla base degli atti della procedura, a valere sugli stanziamenti regionali già iscritti a bilancio;

Rilevato, inoltre che la Corte dei Conti si è espressa nel modo seguente:

- in relazione all'applicazione di incentivi tecnici per attività manutentiva: la Sezione autonomie, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG, ha affermato che "occorre, quindi, prendere atto che nel mutato quadro normativo non vi sono motivi ostativi ad includere nell'incentivazione prevista dall'art. 113 anche le attività tecniche strettamente connesse a lavori di manutenzione, svolte cioè all'interno delle fasi procedurali che connotano gli affidamenti dei contratti pubblici di manutenzione ordinaria e straordinaria (programmazione, progettazione, selezione degli operatori economici, stipulazione ed esecuzione del contratto)". È quindi sulla base di tali argomentazioni che la sezione autonomie ha enunciato il seguente principio di diritto: "Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità";
- in relazione all'inapplicabilità dell'art. 113 in caso di concessioni: la sezione Autonomie, con deliberazione n. 15/SezAut/2019/QMIG, ha argomentato il proprio parere negativo partendo dal presupposto che sotto il profilo sistematico "il codice dei contratti ha compiutamente disciplinato i contratti di concessioni chiarendone le differenze con quelli di appalto. Tant'è che le due tipologie sono trattate in parti diverse dell'apparato normativo [...] il citato art. 113 è calibrato inequivocabilmente sulla tipologia dei contratti di appalto". Sulla base quindi delle argomentazioni sopra sviluppata, è pervenuta ad enunciare il seguente principio di diritto: "Alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente dell'ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione";
- in relazione alla retroattività dell'applicazione del regolamento: la sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 16/SezAut/2021/QMIG, ha argomentato il proprio parere favorevole precisando che "ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente *ratione temporis* (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 648 del 23 DIC. 2021

adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo”;

Precisato che il citato regolamento rappresenta altresì uno strumento di trasparenza con lo scopo di assicurare chiarezza sulle modalità operative di costituzione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche, a favore dei soggetti, con qualifica non dirigenziale, delegati alle funzioni espressamente previste dall'art. 113 c. 2 del D.lgs. 50/2016, nell'ambito di appalti di lavori, servizi e forniture nell'ipotesi in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016;

Dato atto che il regolamento in esame è stato oggetto di contrattazione con le OOSS territoriali firmatarie del CCNL e la RSU aziendale e che, in data 20 dicembre 2021, tra la Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione di parte sindacale, si è proceduto alla sottoscrizione dell'ipotesi di “Accordo Integrativo Aziendale sugli incentivi delle funzioni tecniche, ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016”, con il quale le parti hanno normato modalità e criteri di ripartizione delle risorse dell'apposito fondo;

Ritenuto pertanto di approvare il Regolamento in oggetto composto da n. 14 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisito il parere contabile da parte della UOC Economico Finanziaria per la copertura economica derivante dal presente provvedimento;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 502/1992;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare il “Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le “funzioni tecniche” ex art. 113 del D.lgs. 50/2016”, che si allega quale parte integrate del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo pretorio on line di questa ASST;
3. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (così come modificato dalla L.R. 23/2015);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 648 del 23 DIC. 2021

4. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (così come modificato dalla L.R. 23/2015).

✓ IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Gestione Acquisti - Logistica

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott. Claudio Di Benedetto

Pratica trattata da: Paolo Caldarella

(Atti 2021/1.1.2/8)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 648 del 23 DIC. 2021

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 24 DIC. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 7 pagine e n. 14 pagine di allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefania Tepas

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
il Funzionario addetto



REGOLAMENTO

RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e finalità	3
Articolo 2 - Ambito di applicazione	3
Articolo 3 - Costituzione del Fondo	4
Articolo 4 - Destinazione del Fondo.....	5
Articolo 5 - Destinatari.....	5
Articolo 6 – Conferimento degli incarichi e individuazione del personale coinvolto	6
Articolo 7 - Tipologie di acquisto e fasi dell'acquisto	6
Articolo 8 - Modalità operativa di costituzione del Fondo	7
Articolo 9 - Criteri per la distribuzione del Fondo per acquisti di beni e servizi	9
Articolo 10- Criteri per la distribuzione del Fondo per lavori.....	10
Articolo 11 - Procedura per la costituzione e la liquidazione della quota del Fondo	12
Articolo 12 - Quote di riduzione per ritardi o violazione degli obblighi.....	13
Articolo 13 - Disciplina transitoria	14



PREMESSA

Il presente Regolamento definisce le modalità attuative per questa ASST dell'art. 113, relativo agli incentivi per le funzioni tecniche, del d.lgs. n. 50/2016, rubricato *"Codice degli appalti"* e di seguito denominato *"codice"*, relativo alla definizione e all'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche nell'ambito delle procedure di appalto.

Nella predisposizione del presente regolamento si è tenuto conto delle innovazioni normative e giurisprudenziali che hanno interessato l'istituto in parola a partire dalla sua entrata in vigore e della DGR N° XI/2672 del 16/12/2019 *"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020"* di RL, di seguito denominata *"regole di sistema"*, con particolare riferimento al suballegato n. 1 avente ad oggetto *"Indicazioni per la definizione del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 – Incentivi per funzioni tecniche"*.

Gli incentivi per le funzioni tecniche sono stati oggetto di profonde modifiche normative. La modifica più rilevante è stata introdotta con l'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, che ha introdotto l'art. 5-bis dell'art. 113 del codice: *"Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"*.

La Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 6/2018 ha enunciato il principio di diritto secondo il quale *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"*.

La Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 26/2019 ha enunciato il principio di diritto secondo il quale *"Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture"*.

In ultimo con deliberazione n. 16/2021 la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, ha confermato che *"ove una amministrazione locale abbia omissis di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n.*



50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo”.

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento:
 - a. disciplina la costituzione del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche, ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del Codice;
 - b. definisce i criteri di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari, in coerenza con quanto definito dalle regole di sistema;
 - c. individua i coefficienti di calcolo degli importi da riconoscersi al personale.
2. La finalità del regolamento è quella di:
 - a. individuare la quota di incentivo da destinare al singolo dipendente;
 - b. descrivere i possibili usi delle quote accantonate al fondo e non distribuibili.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti di opere e lavori e a quelli relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione; non si applicano ai contratti di concessione.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento tutte le procedure il cui valore sia inferiore ad € 40.000,00 oltre IVA e tutti i lavori, i servizi e le forniture acquisiti mediante affidamento diretto e /o procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, nell'ipotesi in cui i lavori, le forniture e i servizi possano essere forniti unicamente da un operatore economico, e le proroghe contrattuali.
3. Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati in aggregazione della domanda. In tale fattispecie i relativi incentivi saranno calcolati sulle fasi della procedura effettivamente svolte da questa ASST.
4. In linea con i pareri espressi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti del Lazio e della Lombardia, la disciplina applicativa dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, qui contenuta, si applica, laddove siano stati realizzati i relativi accantonamenti all'apposito fondo, agli appalti di opere e lavori approvati e inseriti nei documenti di programmazione dopo il primo gennaio



2018 (Corte dei Conti – sez. Autonomie n. 26/2019) o, per le altre tipologie di appalti, in cui l'affidamento del contratto sia stato deliberato dopo tale data.

5. Sono inclusi i lavori fino a 100.000 euro, che, ai sensi dell'art. 21 comma 3 del codice, non rientrano nei documenti di programmazione, per i quali è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.

Articolo 3 - Costituzione del Fondo

1. Ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del codice, le risorse destinate al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale dipendente, per le funzioni e le attività effettivamente svolte, è stabilita in coerenza con il quadro economico.
2. Il Fondo, la cui percentuale di accantonamento effettiva rispetto alla base d'asta è determinata in base ai criteri più avanti dettagliati, è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice, di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
3. La copertura finanziaria è garantita dal budget relativo alla singola procedura, a carico del bilancio aziendale e le risorse necessarie sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura. In caso di contratti di durata pluriennale, l'accantonamento per il Fondo avverrà nel rispetto del principio di competenza economica per le varie fasi.
4. Esclusivamente per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2021 l'entità del fondo è quella definita dagli stanziamenti Regionali come iscritti nei Bilanci di Esercizio.
5. Per le acquisizioni di beni e servizi, a decorrere dal 01/01/2022, l'importo di cui al precedente comma è stabilito nella delibera di indizione laddove prevista e nel provvedimento di aggiudicazione.
6. L'importo del fondo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica a seguito dei ribassi di gara. Le modifiche ai contratti di appalto conformi all'art. 106, comma 1 lettera a) del codice contribuiscono, in caso di azionamento delle relative clausole, a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento. Il fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento proposto dal RUP che autorizza la modifica al contratto di appalto. Non concorrono ad alimentare il fondo le varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del codice.



Articolo 4 - Destinazione del Fondo

1. Il fondo, come sopra costituito, è destinato:
 - a. per un ammontare pari all'80% delle risorse finanziarie, per incentivare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di questa ASST esclusivamente per le attività previste dall'art. 113, comma 2, del codice;
 - b. per un ammontare pari al 20% delle risorse finanziarie, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, per:
 - i. l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - ii. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e rinnovamento informatico;
 - iii. l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 Legge n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca e di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Articolo 5 - Destinatari

1. I soggetti destinatari della ripartizione del fondo sono tutti i soggetti, con qualifica non dirigenziale, delegati a quelle funzioni espressamente previste dall'art. 113 comma 2 del codice, da intendersi quale elenco tassativo delle prestazioni incentivabili.
2. Ai fini della ripartizione dell'incentivo, è destinatario del fondo il personale dipendente che svolge le funzioni tecniche previste dall'art. 113 del codice, in relazione all'intervento, al ruolo che dovrà svolgere nonché a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità collegata a funzioni tecniche espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte dell'attività di collaborazione con l'esercizio di tali funzioni.
3. L'individuazione dei soggetti destinatari dell'incentivo deve avvenire mediante provvedimento amministrativo, di norma Deliberazione del Direttore Generale o in via residuale tramite Determina Dirigenziale.
4. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato e/o a tempo parziale.
5. L'erogazione degli incentivi di cui al punto precedente avviene in funzione del compimento effettivo dell'attività o, per le attività di durata pluriennale, la frazione temporale di attività compiuta.



Articolo 6 – Conferimento degli incarichi e individuazione del personale coinvolto

1. Il conferimento dell'incarico di RUP è di competenza del Direttore Generale ed avviene di norma, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del codice, in fase di approvazione degli atti programmatori.
2. Il conferimento dell'incarico di DEC è di competenza del Direttore Generale, su proposta del RUP, se non diversamente disposto dagli atti di delega ai dirigenti.
3. Il RUP, sentito il DEC, nomina, con proprio atto formale da trasmettere al soggetto nominato e ai responsabili delle UU.OO.CC. Organizzazione Risorse Umane ed Economico Finanziaria, gli assistenti al DEC, con indicazione di dettaglio di tutte le attività da eseguire.
4. Il RUP individua, inoltre, i soggetti a cui sono affidate la attività amministrative e tecniche di supporto per le diverse fasi di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e definisce le modalità di riparto del contributo in relazione alle specifiche funzioni e responsabilità assegnate.
5. L'individuazione del personale di cui ai commi 2, 3 e 4 avviene sulla base delle competenze possedute e delle qualifiche rivestite, utilizzando, laddove possibile, il criterio della rotazione.
6. L'elenco dei dipendenti individuati per lo svolgimento delle attività amministrative e tecniche può essere integrato in qualunque momento nella fase di esecuzione; in ogni caso la quantificazione dell'incentivo è determinata pro-quota in relazione alla funzione ed all'attività medio tempore svolta, come accertato negli atti del RUP.
7. Gli atti di conferimento degli incarichi e le eventuali integrazioni, devono riportare:
 - a. l'importo complessivo a base d'asta dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura;
 - b. i nominativi dei dipendenti incaricati e le relative attività incentivate;
 - c. la quota di accantonamento al fondo per ciascuna figura, calcolate come previsto dall'art. 9 del presente regolamento;
 - d. le percentuali di incremento del fondo suddivise per fase, per anno, per soggetto nominato;
 - e. i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

Articolo 7 - Tipologie di acquisto e fasi dell'acquisto

1. Per definire gli importi da registrare in bilancio relativamente a quanto previsto dall'art. 113 del codice si procede individuando tre differenti tipologie di acquisto:
 - procedura di gara effettuata da centrale di committenza;
 - procedura di gara effettuata in forma aggregata attraverso le unioni formali d'acquisto/consorzi;
 - procedura comparativa effettuata autonomamente dall'Ente.



2. Tutte le tipologie di acquisto si intendono a loro volta suddivise in 3 distinte fasi:
- Fase 1: programmazione;
 - Fase 2: affidamento;
 - Fase 3: esecuzione.

Articolo 8 - Modalità operativa di costituzione del Fondo

1. Per i lavori il fondo incentivante per funzioni tecniche è appostato sul quadro economico dell'intervento cui si riferisce. L'ammontare complessivo del fondo, inclusivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato in via percentuale, determinata in relazione al principio di contenimento della spesa pubblica, sull'importo dell'appalto posto a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso; è costituito da una somma progressiva in rapporto all'entità dell'opera e al grado di complessità delle procedure, valutato in correlazione al Grado di Complessità di cui al DM 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come meglio specificato all'articolo "Criteri per la distribuzione del Fondo per lavori".
2. Per servizi e forniture la misura dell'accantonamento al fondo è rapportata principalmente all'importo a base d'asta (tabella 1) della procedura comparativa di individuazione dell'Operatore Economico aggiudicatario, secondo la seguente tabella, definite in coerenza con le Regole di sistema:

Tabella 1: Fasce d'importo dei Servizi o delle Forniture	
Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000	1,00%
da euro 500.001 fino a euro 1.500.000	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,00%
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000	0,80%
da euro 1.500.001 fino a euro 5.000.000	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,00%
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000	0,80%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000	0,60%
da euro 5.000.001 fino a euro 20.000.000	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,00%
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000	0,80%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000	0,60%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000	0,40%



oltre 20.000.001	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,00%
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000	0,80%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000	0,60%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000	0,40%
- oltre 20.000.001	0,00%

3. Per servizi e forniture l'importo ottenuto a seguito dell'applicazione delle percentuali indicate nella Tabella 1 è poi ridotto in base al grado di complessità (tabella 2) della procedura:

Tabella 2: Grado di complessità delle procedure	
Tipologia di procedura di gara	Percentuale da applicare
Procedure ARIA/CONSIP/Centrali di Committenza	100%
Gare aggregate a livello di unione formale di acquisto	70%
Gare autonome/a livello di singola azienda	50%

4. Per servizi e forniture la quantificazione della quota da destinare al fondo è direttamente correlata alle fasi delle procedure, suddivise come indicato nella seguente tabella 3, effettivamente svolte dal personale di questa ASST:

Tabella 3: Ripartizione della quota da accantonare al fondo per Fase della procedura di gara Servizi/forniture	
Fase della di procedura di gara	Percentuale da applicare
Fase 1: Programmazione	10%
Fase 2: Affidamento	35%
Fase 3: Esecuzione	55%

5. Sulla base di quanto disposto nei commi precedenti del presente articolo si definiscono di seguito le modalità applicative nelle principali fattispecie:

- Procedure autonome

Il calcolo dell'incentivo deve essere effettuato sull'importo posto a base di gara al momento della pubblicazione o trasmissione del bando, avviso o lettera d'invito.

Per importo si intende il fabbisogno della singola azienda, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per le altre aziende dell'unione formale d'acquisto e di altre aziende di Regione Lombardia.

6. Per gli acquisti all'interno delle categorie merceologiche di esclusiva competenza dei soggetti aggregatori di cui al DPCM 11 luglio 2018 e le eventuali procedure ponte, di collegamento con l'attivazione delle convenzioni centralizzate, quali Vaccini e Farmaci le percentuali della tabella 1 sono ridotte del 50%. Per le altre categorie merceologiche relative agli acquisti di cui al DPCM sopraccitato (BENI E SERVIZI) le percentuali della tabella precedente sono ridotte del 10%.



Procedure aggregate a livello di unioni formali d'acquisto/consorzi

Stazione appaltante capofila: La capofila che effettua la procedura di gara calcola l'incentivo per la fase 2 sull'importo complessivo posto a base di gara (nel caso di procedure che prevedano potenzialmente una pluralità di concorrenti) al momento della pubblicazione o trasmissione del bando, dell'avviso o della lettera d'invito.

Per importo complessivo si intende la sommatoria dei fabbisogni delle singole aziende aderenti, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altri soggetti appartenenti all'unione formale d'acquisto e di altri enti sanitari di Regione Lombardia.

L'ente calcolerà, inoltre, il fondo per la fase 1 e per la fase 3, relativamente al valore complessivo dei propri fabbisogni.

Saranno, quindi, valorizzate a Bilancio solo le quote di competenza specifica della ASST, quelle cioè delle fasi direttamente gestite, non dovendosi prevedere uno scambio di risorse tra aziende aggregate e stazione appaltante capofila.

- Procedure aggregate a livello di unioni formali d'acquisto o consorzi

Stazione appaltante aderente: Il calcolo deve essere effettuato al momento dell'adesione, sull'importo espresso nell'atto di delega o nel provvedimento di adesione. In caso di adesione alle procedure di altri enti sanitari, si calcolerà il fondo, per la fase 1 e per la fase 3, relativamente al valore dei propri fabbisogni.

- Procedure effettuate da soggetto aggregatore/centrale di committenza (es. ARIA/CONSIP)

Il calcolo deve essere effettuato al momento dell'adesione, sull'importo espresso nell'atto di adesione alla convenzione centralizzata. Le quote saranno valorizzate esclusivamente in riferimento alla fase 1 e alla fase 3. Nel caso di plurimi atti di adesione alla medesima convenzione dovrà essere considerato quale valore di adesione, per il calcolo dell'accantonamento al fondo, la somma dei valori di tutte le adesioni e non il valore dei singoli atti, anche se realizzati in momenti successivi.

Articolo 9 - Criteri per la distribuzione del Fondo per acquisti di beni e servizi

1. La quota dell'80% del Fondo, calcolato con le modalità sopra descritte, viene suddivisa tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 113 del codice, nonché tra i loro eventuali collaboratori.
2. L'incentivo non viene erogato al personale con qualifica dirigenziale.
3. La quota di fondo destinata al personale, accantonata per le fase effettivamente espletate, è distribuita sulla base della seguente tabella di riferimento:

Prestazione	Percentuale	FASE
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e suoi assistenti	100%	1 e 2
RUP e suoi assistenti	30%	3
Direttore dell'esecuzione del Contratto DEC e suoi assistenti; Verificatore della conformità /certificatore regolare esecuzione ecc.	70%	3

4. La ripartizione della quota di incentivo tra le varie figure coinvolte nella fase di esecuzione e gli assistenti viene effettuata in fase di nomina, rispettivamente dal RUP e dal DEC, in



relazione alle responsabilità connesse, alle specifiche prestazioni da svolgere nelle varie fasi, alla complessità della procedura di gara, al livello di impegno e responsabilità. La percentuale complessiva da distribuire agli assistenti viene fissata, per ciascuna fase, nella misura minima del 15% del totale.

5. Le quote di incentivo non erogate, in quanto le relative attività sono svolte da personale con qualifica dirigenziale, incrementeranno la quota del 20% destinata ad investimenti, ad eccezione dei casi in cui le risorse siano derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

Articolo 10- Criteri per la distribuzione del Fondo per lavori

1. *I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un lavoro, sono proposti dal responsabile del servizio, per la nomina del RUP e degli altri soggetti da incaricare ai fini della successiva approvazione da parte della Direzione Strategica con apposita delibera del Direttore Generale.*
2. *L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati.*
3. La quota dell'80% del Fondo, viene suddivisa tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 113 del codice, nonché tra i loro eventuali collaboratori.
4. L'incentivo non viene erogato al personale con qualifica dirigenziale.
5. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo, per i lavori di valore superiore ai € 100.000,00, è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici. Per i lavori di valore compreso tra € 40.000,00 e € 100.000,00, è l'inserimento nel piano degli investimenti aziendale.
6. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.
7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
8. **La percentuale effettiva del Fondo** è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare per:

FASCE D'IMPORTO DEI LAVORI	
Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare - PL
fino a euro 1.000.000,00	2%
da euro 1.000.001 fino a euro 5.548.000,00	
per la parte fino a euro 1.000.000,00	2%
- per la parte da euro 1.000.001 fino a euro 5.548.000,00	1.8%



da euro 5.548.001 fino a euro 10.000.000	
per la parte fino a euro 1.000.000,00	2%
- per la parte da euro 1.000.001 fino a euro 5.548.000	1.8%
- per la parte da euro 5.548.001,00 fino a euro 10.000.000	1.6%
oltre euro 10.000.000	
per la parte fino a euro 1.000.000,00	2%
- per la parte da euro 1.000.000,00 fino a euro 5.548.000,00	1.8%
- per la parte da euro 5.548.001,00 fino a euro 10.000.000	1.6%
- per la parte da euro 10.000.001,00	1,4%

9. Nel caso in cui un'opera o lavoro sia costituito da più sotto-progetti specializzati e/o articolato per stralci funzionali, la percentuale effettiva del Fondo sarà nella misura massima del 2%.
10. L'importo del Fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
11. A seconda del **grado di complessità dell'opera o lavoro**, verranno applicati i seguenti coefficienti di riduzione:

TIPOLOGIA INTERVENTO	COEFFICIENTE
A) Opere e lavori di elevata complessità tecnica in quanto, ad esempio, riguardanti progetti caratterizzati da rilevante complessità che contengano ad esempio almeno una categoria di opere non inferiore a grado di complessità 1,20 della tavola Z-1 "categorie delle opere - parametro del grado di complessità G di cui al DM 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.	1,00
B) C.s.d.: se la categoria di opere è caratterizzata da grado di complessità inferiore a 1.20.	0,9
C) Opere e lavori di normale complessità tecnica e/o riguardanti interventi di ristrutturazione mono-specialistica se con grado di complessità G di cui al DM 17/06/2016 inferiore a 1,00	0,85
D) Opere e lavori di normale complessità tecnica e/o riguardanti interventi di ristrutturazione mono-specialistica con grado di complessità G di cui al DM 17/06/2016 inferiore a 0,80	0,80

12. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto iva esclusa, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnico-economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purché gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel Fondo di cui all'articolo 1, del presente regolamento.



13. Tutte le % che graduano il fondo incentivante dei lavori sono già comprensive della quota pari al 20% destinata all'acquisto da parte degli enti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici, ecc.– comma 4 – art. 113.
14. Eventuali varianti in corso d'opera, in aumento o diminuzione, ovvero interventi supplementari, il cui valore rientri nel quadro economico posto a base di gara, possono comportare rimodulazioni dell'ammontare complessivo del fondo solo ove tali interventi, a modifica del progetto originario, siano autorizzati da Regione Lombardia.
15. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nominati nell'apposito "atto di individuazione" nelle percentuali indicate nella tabella sottostante:

COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO					
FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione	Fase verifica	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
Responsabile Programmazione	2%				2%
Responsabile del procedimento		4%	5%	9%	18%
Verificatore progettazione		6%			6%
Direzione Lavori				27%	27%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione				10%	10%
Assistenti area tecnica*	1%	1%	3%	25%**	30%
Assistenti area giuridico-amministrativa*	1%	1%	3%	2%	7%
TOTALI	4%	12%	11%	73%	100%

*Comprendono i collaboratori di supporto al RUP Responsabile dei lavori e Direttore dei Lavori

**La quota del 25% si riferisce all'ufficio di Direzione Lavori composta nel massimo assetto ipotizzato da:

n° 2 Direttori di Opere specialistiche/operativi: quota unitaria 8 % (8%+8%= 16%);

n°1 Ispettore di cantiere: quota unitaria 3%;

n°1 supporto al RUP per la sicurezza: quota unitaria 6%.

In assetto ridotto dell'ufficio di Direzione Lavori, le quote dei soggetti non presenti verranno assunte per il 35% dal Direttore dei Lavori, il 35 % dai restanti soggetti dell'ufficio di Direzione Lavori e il 30% proporzionalmente alla propria quota dagli altri componenti del gruppo di Lavoro. In assenza totale di un ufficio di Direzione Lavori le quote dei soggetti non presenti verranno assunte per 35% dal Direttore dei lavori e per il 65% proporzionalmente dagli altri componenti del gruppo di lavoro.

Con esclusione del punto precedente (denominato **) qualora le attività di una qualsiasi delle fasi non rendano necessarie attività degli assistenti le quote vengono assunte per il 50 % dal responsabile di tale attività stessa e le rimanenti distribuite ai restanti partecipanti del gruppo di lavoro in proporzione alle relative quote.

16. Per le assicurazioni si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, primo periodo, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione".

Articolo 11 - Procedura per la costituzione e la liquidazione della quota del Fondo

1. La costituzione del fondo per incentivi avviene mediante accantonamento delle quote previste negli atti amministrativi relativi alle procedure di gara, calcolate come sopra



- descritto. Tali somme sono accantonate in un apposito fondo di bilancio, suddiviso tra quota relativa ad opere e lavori e quota relativa a beni e servizi.
2. La liquidazione della quota del fondo da ripartire tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori, è proposta dal Direttore della UOC Gestione acquisti e logistica per beni e servizi e dal Direttore della UOC Gestione tecnico patrimoniale per i lavori, previo accertamento e valutazione delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti nelle funzioni tecniche. Alle deliberazioni di liquidazione saranno allegate le schede di ripartizione degli incentivi asseverate dai rispettivi RUP.
 3. La liquidazione del compenso potrà avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso stesso si riferisce. La regolarità dell'esecuzione deve essere attestata mediante apposito atto (certificato di collaudo, di regolare esecuzione e/o di verifica di conformità).
 4. Per le attività di durata pluriennale è possibile prevedere delle liquidazioni dei compensi in acconto, proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale. In caso di fornitura di servizi con contratti pluriennali, l'erogazione degli incentivi avverrà a conclusione delle sole fasi di programmazione ed affidamento, mentre l'erogazione dell'incentivo relativo la fase di esecuzione verrà ripartito in egual misura in proporzione al periodo dell'appalto.

Per le attività riferite alla realizzazione di lavori, di durata pluriennale, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

- per l'attività di programmazione della spesa, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e per l'attività del RUP, la liquidazione verrà effettuata successivamente all'approvazione del provvedimento di aggiudicazione di ciascuna opera e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione del provvedimento di indizione, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito.
 - per la direzione lavori ed i collaudi e per l'attività del RUP, nel caso di attività a cadenza annuale, la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi; nel caso di attività a cadenza pluriennale, la liquidazione è effettuata sulla base degli stati di avanzamento approvati.
5. Gli incentivi saranno liquidati al singolo dipendente, di norma, entro il I semestre dell'anno successivo a quello nel quale le attività oggetto di incentivazione sono state realizzate, con deliberazione del Direttore Generale.
 6. Come stabilito all'art. 113 comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo erogato al dipendente, così come definito da normativa vigente.
 7. Per i lavori e le opere l'erogazione degli incentivi è correlata all'esito positivo delle valutazioni di cui all'art. 31 comma 12 del Codice.



Articolo 12 - Quote di riduzione per ritardi o violazione degli obblighi

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del codice, sulla base di un giudizio motivato del RUP.
2. Nella delibera di liquidazione del compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze individuate dal RUP.
3. In caso di ritardi o aumenti di costo, nella fase di esecuzione dell'appalto, sulla base di un giudizio motivato del RUP, quest'ultimo potrà proporre una riduzione della quota di incentivo da distribuire sulla base del seguente schema:
 - a. aumento tempi e costi entro il 10% - riduzione della quota di incentivo per la fase di esecuzione pari al massimo al 30%;
 - b. aumento tempi e costi tra il 10% ed il 25% - riduzione della quota di incentivo per la fase di esecuzione pari al massimo al 60%;
 - c. aumento tempi e costi oltre il 25% - riduzione della quota di incentivo per la fase di esecuzione pari al massimo al 100%.

Articolo 13 - Disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione e si applica alle procedure pubblicate successivamente a tale data e alle procedure attivate a decorrere dal 01 gennaio 2018, in presenza dell'accantonamento di bilancio al fondo.
2. Come previsto dalla deliberazione n. 6/2018 della Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, per le procedure di gara avviate dopo il 01/01/2018 e sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento i soggetti destinatari degli incentivi per le funzioni tecniche saranno individuati con apposito provvedimento deliberativo, assunto su proposta dei Direttori della UOC Gestione acquisti e logistica per beni e servizi e della UOC Gestione tecnico patrimoniale per i lavori. Per l'erogazione dell'incentivo è necessario che tali soggetti:
 - siano stati chiaramente individuati, con atti formali aventi data certa;
 - siano assegnatari di effettive responsabilità collegate allo svolgimento delle funzioni tecniche.
3. Potranno essere destinatari dell'incentivo unicamente quei soggetti nei confronti dei quali sia stato formulato un atto formale di nomina con conseguente assunzione di responsabilità.
4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al d.lgs. 50/2016.